



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 614 del 2023, proposto da

Francesca Mencarelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Maccora, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC avv.loredanamaccora@pec.giuffre.it;

contro

Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Martina Gallo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento emesso in data 1.2.2023 nella parte in cui non include il nominativo della Sig.ra Mencarelli Francesca tra i candidati idonei a frequentare il terzo anno del corso di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Messina tra i candidati idonei;

- del provvedimento prot. n. 0033166 del 09.03.2023 con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso la ricorrente dalla valutazione per non avere allegato alla domanda i programmi in base a quanto previsto dal bando all'art. 4, comma 6;
- del verbale di seduta del 27/2/2023, ancorché non conosciuto, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha escluso la ricorrente;
- in parte qua, del Bando pubblicato in data 7.10.2022 (prot. 0125362 del 7.10.2022) nella parte in cui non prevede l'invio della domanda con altre modalità e l'attivazione del soccorso istruttorio;
- dell'art. 4 comma 6 dello stesso bando di concorso;
- di tutti i verbali relativi alla procedura per la formulazione della graduatoria definitiva;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto con quelli impugnati, ancorché non conosciuto, che possa fraporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente; nonché
- per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'intimata Amministrazione a provvedere alla revisione della valutazione dei titoli della ricorrente.
- per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Rilevato che, in ottemperanza all'ordinanza 16 maggio 2023, n. 1615, la Commissione prevista dall'art. 5 del bando, investita del compito di chiarire "*quanti crediti formativi universitari (CFU) sarebbero stati in ipotesi riconosciuti alla deducente (ove ammessa alla procedura) in esito alla valutazione della domanda avanzata e in applicazione delle regole dettate per il procedimento de quo*", prendendo in esame "*sia la documentazione inserita dalla ricorrente sulla piattaforma informatica ESSE3, sia la documentazione dalla stessa ricorrente inviata tramite posta elettronica entro il termine di scadenza fissato dal bando*", ha precisato che alla deducente sarebbero stati riconosciuti n. 88 CFU con giudizio corrispondente a IDONEO/AMMESSO;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di disporre sino alla definizione della presente fase cautelare - ai sensi dell'art. 27, comma 2, cod. proc. amm. - l'interinale sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse della deducente, con conseguente iscrizione della parte ricorrente - con riserva e in sovrannumero, senza incidere sulle posizioni delle parti controinteressate - al terzo anno del corso di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina, stante il *periculum* evidenziato in ricorso;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio *ex art. 49*, comma 3, cod. proc. amm. nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria in questione i quali verrebbero scavalcati in caso di accoglimento del proposto ricorso, autorizzando la detta integrazione per pubblici proclami sul sito *web* dell'Amministrazione resistente, con le seguenti modalità:

a) - pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale dell'Università degli Studi di Messina dal quale risulti:

1 - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4 - l'indicazione dei controinteressati;

5 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6 - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7 - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b) - In ordine alle prescritte modalità, l'Università degli Studi di Messina ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1 - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2 - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Si prescrive, inoltre, che l'Università degli Studi di Messina resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito *web* istituzionale, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi

recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del sito *web* istituzionale venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, o dalla notificazione ove antecedente, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

La parte ricorrente è, in via aggiuntiva, onerata di procedere alla notificazione del ricorso e della presente ordinanza in forma ordinaria agli ultimi due candidati immatricolati risultanti dalla graduatoria in questione, entro il termine perentorio di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, o dalla notificazione ove antecedente, procedendo, entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla notificazione al deposito della prova delle avvenute notifiche;

A tal fine, onera l'Università intimata a fornire, entro cinque giorni dalla richiesta di parte ricorrente, i dati identificativi posseduti onde consentire la disposta notificazione individuale.

Rinvia per la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio di cui al susseguente dispositivo;

Le spese della presente fase possono essere liquidate con il provvedimento definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima):

- accoglie in via interinale l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;

- dispone gli incumbenti di cui in motivazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio;
- rinvia per la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023;
- spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO